



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n . 4 del 26/02/1999 Prot. 13060
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n . 20 del 22/03/1999
Pubblicato all' Albo Pretorio dal 14/04/1999 al 28/04/1999

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n . 85 del 22/12/1999 Prot. 14291
Pubblicato all' Albo Pretorio dal 11/01/2000 al 25/01/2000

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2000 Prot. 14592
Pubblicato all' Albo Pretorio dal 28/03/2000 al 11/04/2000

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2007
Pubblicato all' Albo Pretorio dal 17/04/2007 al 02/05/2007

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2018
Pubblicato all' Albo Pretorio dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie in attuazione dell'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
- 2) Le norme del presente Regolamento indicano le procedure, le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.

Art.2

Definizione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
- 2) Costituiscono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al comune, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione dei servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze od altro, comprese eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni della Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.3

Soggetti responsabili

- 1) Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio stesso.
- 2) Il responsabile cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria; cura inoltre, per le entrate tributarie, le risposte agli interpelli dei contribuenti, di cui all'art. 11 della L. 27/7/2000, n. 212.
- 3) In ogni caso il responsabile dell'entrata è competente alla disciplina ed approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è considerato misura eccezionale, comprovata da ragioni di evidente convenienza economica e sicurezza di risultato per l'amministrazione comunale.
- 4) Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52. c.5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4

Forme di gestione delle entrate

1) La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, mediante concessione, alla Società Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art.40 L.448/98;

2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4) E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro affini entro il 4° grado, negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 5

Attività di verifica e di controllo

1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, del rispetto di tutte le norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.

2) Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 6

Poteri ispettivi

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente i rispettivi Servizi si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate; possono altresì attivare apposite convenzioni con altri Enti per l'acquisizione di banche dati ed altre informazioni utili per la corretta verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti o degli utenti.

2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata anche nel caso in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile o anche personale esterno.

3) I Responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti al servizio competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.

4) In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al suddetto servizio, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il responsabile della singola risorsa di entrata informa il Segretario Comunale o il Direttore Generale se nominato.

Art. 7

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1) L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 2) Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
- 3) Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
- 4) Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
- 5) Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 6) Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 8

Comunicazioni ai debitori

- 1) La specifica delle somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, il servizio che ha promosso l'accertamento di entrata dovrà comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
 - a) l'importo della somma dovuta e la sua causale
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine massimo per adempiere, stabilito in 60 giorni se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi determinati come stabilito al successivo art. 12.
- 2) Non si provvede all'applicazione di interessi qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in linea capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
- 3) In tutti i casi di comunicazione scritta diversi da quelli di cui al successivo art. 17 può essere utilizzata la corrispondenza ordinaria, il telefax, o la posta elettronica.
- 4) Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della

richiesta. Il decorso di tale termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 9

Dilazione dei versamenti

1) Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei mesi, secondo il seguente schema:

fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
da 100,01 euro a 200,00 euro fino a 3 rate mensili;
da 200,01 euro a 500,00 euro fino a 5 rate mensili;
da 500,01 euro a 3.000,00 euro fino a 12 rate mensili;
da 3.000,01 euro a 6.000 euro fino a 18 rate mensili;
da 6.000,01 euro a 20.000,00 euro fino a 24 rate mensili;
da 20.000,01 euro a 50.000,00 euro fino a 30 rate mensili;
oltre 50.000,00 euro fino a 36 rate mensili.

2) Le richieste di rateizzazione devono essere presentate:

prima della scadenza dei termini di pagamento assegnati nelle lettere di invito al pagamento;
prima della scadenza dei termini di pagamento indicati negli avvisi di accertamento;
prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive nelle ingiunzioni fiscali.

3) Le rateizzazioni delle entrate per le quali l'ente abbia deliberato la riscossione in due o più rate a scadenza prefissata sono concesse esclusivamente per l'intero ammontare del debito o sulle eventuali quote residuali in caso di pagamento di rate precedentemente scadute.

4) La rateizzazione dei debiti inerenti i servizi a domanda individuale, ove presenti posizioni debitorie relative a due o più servizi, sono concesse a condizione che l'utente accetti un unico piano di rientro.

5) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.

6) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate e/o di importi già dilazionati.

7) La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o quando presenta situazioni debitorie diverse nei confronti dell'ente salvo disponibilità a regolarizzare la complessiva situazione debitoria.

8). Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura indicata al successivo art. 12, da computarsi giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

9) La disciplina di cui ai commi precedenti viene applicata anche ai debitori nei confronti dei quali sono state avviate le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.

10) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia (es. fidejussione).

Art. 10

Versamenti e rimborsi

- 1) Salvo che non sia diversamente previsto da norme di legge o da specifico regolamento, sia per le entrate tributarie che per quelle diverse i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme di importo inferiore ad € 10,00. Ugualmente il Comune non effettua rimborsi di importi analoghi né procede alla riscossione coattiva.
- 2) L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.
- 3) Al riguardo si deve fare riferimento all'ammontare del singolo versamento, eventualmente comprensivo di sanzioni ed interessi, fermo restando che quando l'importo da versare supera tale limite esso deve essere pagato per intero. Parimenti, nei casi di pagamenti rateizzati, il versamento a saldo deve essere effettuato per l'intero importo, anche se una o più rate non sono state pagate in quanto non si era raggiunto detto limite.
- 4) Le richieste di rimborso per tutte le tipologie di entrate devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di 5 anni decorrenti dal versamento o dalla data di accertamento del diritto alla restituzione.
- 5) L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro tale termine debbono essere effettuati gli eventuali rimborsi.

Art.11

Compensazione

- 1) I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.
- 2) Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile dell'entrata per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione dovuta utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
- 3) L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento di quanto dovuto.
- 4) Il funzionario responsabile delle entrate, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art.12

Interessi

- 1) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'applicazione maggiorato di 2,5 punti percentuali.
- 2) Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
- 3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.13

Diritto di interpello

- 1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
- 2) Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
- 3) L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
- 4) Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
- 5) Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
- 6) Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
- 7) Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
- 8) Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
- 9) Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso viene a conoscenza del mutamento di parere.
- 10) La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 11) La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 12) Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
- 13) La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
- 14) Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- 15) La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.14

Riscossione

- 1) Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite Poste Italiane S.p.A., Banche ed istituti di credito convenzionati.

Art.15

Sanzioni

1) Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative così come previste, in applicazione dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni dalla Deliberazione C.C. n.6 del 26/02/1999.

2) L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Capo III – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 16

Ambito applicativo

1) Le disposizioni del presente Capo si applicano alle entrate comunali non tributarie e, se compatibili, si applicano anche alle entrate aventi carattere tributario.

Art. 17

Invito al pagamento

1) Il servizio che ha promosso l'accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:

a) l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi previsti dal precedente art.12, decorrenti dal 61° giorno di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del presente regolamento, o dal giorno di effettiva scadenza, la sua causale e le spese postali;

b) le modalità di pagamento;

c) il termine per adempiere, normalmente stabilito in gg. 30 dalla data di notifica;

d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine matureranno oltre agli interessi legali anche interessi moratori al saggio legale.

2) Non si provvede all'applicazione di interessi di mora qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento;

3) Sarà cura delle singole strutture trasmettere per conoscenza l'elenco degli inviti al pagamento di cui al precedente comma al servizio ragioneria dell'ente per le operazioni di sua competenza. L'elenco dovrà contenere il nominativo, l'importo in riscossione e la causale. Nel caso in cui il debitore provvedesse o avesse nel frattempo provveduto a pagare, il servizio ragioneria è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio interessato, il quale archiverà la pratica.

Art. 18

Ingiunzione - Rimborso spese amministrative, di notificazione ed interessi nella riscossione coattiva

1) Nel caso in cui l'ente ricorra per la riscossione coattiva all'istituto della ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti verrà addebitato un costo aggiuntivo a titolo di rimborso spese amministrative la cui misura è annualmente stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, oltre agli interessi legali, rimborso delle spese di

notifica e delle spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nella misura prevista dalla tabella allegata al D. M. 21.11.2000 e ss.mm.ii.

2) Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva qualsiasi sia la modalità di effettuazione della notificazione (a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1, co. 161, della L. 244/2007, a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 della L. 890/1982, personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della L. 244/2007). L'ammontare delle spese ripetibili di notifica è determinato in misura forfetaria, a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato, in base ai prezzi, fissati da Poste Italiane s.p.a. per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o atti giudiziari. Nel caso in cui la notificazione sia effettuata con i messi, si prende comunque a riferimento il costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento "atti giudiziari".

Art. 19

Esecuzione

1) In caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla notifica dell'ingiunzione il servizio accertatore procederà, salvo sospensione accordata in sede di opposizione, all'esecuzione sui beni del debitore secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero secondo l'art. 474 e seguenti del codice di procedura civile.

2) Pendendo opposizione, tuttavia, il suddetto servizio potrà valutare di procrastinare l'esecuzione alla definizione del giudizio.

3) Per la vendita dei beni eseguiti secondo la procedura di recupero forzoso potrà farsi ricorso all' Istituto di Vendite Giudiziarie, previo accordo.

Art. 20

Inesigibilità del credito

1) Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il servizio accertatore provvederà alla riduzione della somma non recuperata o all' annullamento dell'accertamento della relativa entrata.

Capo IV – ADESIONE ED AUTOTUTELA

Art. 21

Adesione

1) L'accertamento dei tributi di cui al presente capo può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.5 del 26/2/1999.

Art. 22

Autotutela

1) L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti indicati dall'art. 2 quater del D.L. 30.11.1994, n. 564 (convertito con modificazioni dalla legge 30.11.1994, n. 656) come modificato dall' art. 27 della legge 18.2.1999, n. 28.

2) L'organo competente alla emanazione degli atti di autotutela è il responsabile dell'entrata.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.23

Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2) Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3) Il presente regolamento entra in vigore il _____.

Sommario:

capo I – Disposizioni generali	pag 2
art. 1 – oggetto del regolamento.....	pag 2
art. 2 – definizione delle entrate	pag 2
capo II – Gestione delle entrate	pag 2
art. 3 - soggetti responsabili.....	pag 2
art. 4 - forme di gestione delle entrate	pag 3
art. 5 – attività di verifica e controllo	pag 3
art. 6 – poteri ispettivi.....	pag 3
art. 7 – attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.....	pag 4
art. 8 - comunicazioni ai debitori.....	pag 4
art. 9 - dilazione dei versamenti.....	pag 4
art. 10 – versamenti e rimborsi	pag 5
art. 11 – compensazione.....	pag 6
art. 12 – interessi	pag 6
art. 13 – diritto di interpello.....	pag 6
art. 14 – riscossione	pag 7
art. 15 – sanzioni	pag 7
capo III – Riscossione coattiva delle entrate	pag 7
art. 16 – ambito applicativo	pag 7
art. 17 – invito al pagamento	pag 7
art. 18 – ingiunzione	pag 8
art. 19 – esecuzione.....	pag 8
art. 20 – inesigibilità del credito	pag 9
capo IV – Adesione ed autotutela.....	pag 9
art. 21 – adesione.....	pag 9
art. 22 – autotutela.....	pag 9
capo V – Disposizioni finali	pag 9
art. 23 – disposizioni finali	pag 9